



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 72 del 2 Dicembre 2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A FIGC inerente la decorrenza delle nomine dei Componenti gli Organi della Giustizia Sportiva Territoriale;

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/A FIGC inerente le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A F.I.G.C. inerente l'approvazione delle modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 35 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive - anni 2020 e 2021 - Criteri e modalità di attuazione;

COMUNICATO UFFICIALE n. 18/CS pubblicato dalla L.N.D. inerente l'annullamento dell'Assemblea Elettiva Straordinaria della L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore	Nato	Società	Rilascio	Scadenza	
PELLE	SEBASTIANO	25.10.2006	USD AFRICO	30.11.2021	17.10.2022
NANIA	MATTEO	03.06.2006	FCD DAVOLI ACADEMY	26.11.2021	21.11.2022

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gare Rinviata

Gara REGGIOMEDITERRANEA = SORIANO 2010 del 05.12.2021 (ore 14.30)

La gara a margine, vista la nota della società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nella Circolare "Disposizioni Emergenza Covid-19" (cfr comma 5 e 6 della stessa), viene rinviata.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Modifiche al programma gare

Gara Rinviata - CAUSA ALLERTA METEO ROSSA

Gara DBROSSOBLU CITTADILUZZI = GARIBALDINA del 28.11.2021 (ore 14.30)

La gara a margine causa allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile con bollettino del 27.11.2021, nonché ordinanza n. 3721 del Comune di Montalto Uffugo del 27.11.2021 con la quale è stata disposta la sospensione delle attività e delle competizioni sportive, è stata rinviata.

La stessa verrà recuperata mercoledì 8 dicembre 2021, ore 14.30 (campo comunale R. di Magro - Montalto Uffugo/Taverna sito in Via G. Verdi)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

NUOVO INDIRIZZO PEC SOCIETA' A.S.D. TAURIANOVA ACADEMY Gir. D

Si riporta di seguito il nuovo indirizzo PEC della sotto elencata società:

A.S.D. TAURIANOVA ACADEMY PEC taurianovaacademyasd@pec.it

Recuperi

Recupero Gara UNIONE SPORTIVA MARANO = STELLE AZZURRE SILANA

Il recupero della gara a margine, viene fissato per mercoledì 8 dicembre 2021, ore 15.00.

Gare Rinviata

Gara BRUTIUM COSENZA = CITTA DI APRIGLIANO del 28.11.2021 (ore 14.30)

La gara a margine, vista la nota della società A.S.D. BRUTIUM COSENZA ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nella Circolare "Disposizioni Emergenza Covid-19" (cfr comma 5 e 6 della stessa), è stata rinviata.

Gara VIGOR 1919 = SAN CALOGERO CALIMERA 9^ Giornata Andata - "da definire"

La gara a margine, vista la nota della società U.S. SAN CALOGERO CALIMERA ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nella Circolare "Disposizioni Emergenza Covid-19" (cfr comma 5 e 6 della stessa), viene rinviata.

Gara Rinviata - CAUSA ALLERTA METEO ROSSA

Gara SOCCER MONTALTO = REAL MONTALTO CALCIO del 28.11.2021 (ore 14.30)

La gara a margine causa allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile con bollettino del 27.11.2021, nonché ordinanza n. 3721 del Comune di Montalto Uffugo del 27.11.2021 con la quale è stata disposta la sospensione delle attività e delle competizioni sportive, è stata rinviata.

La stessa verrà recuperata mercoledì 8 dicembre 2021, ore 14.30.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

Modifiche al programma gare

Gara C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 = CATAFORIO C5 R.C. del 18.12.2021 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 16.00.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Modifiche al programma gare

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. ROCCELLETTA - Gir.B

Si informa che, giusta richiesta, la società A.S.D. ROCCELLETTA disputerà le proprie gare interne alle ore 16.00, come di seguito specificato:

sabato	04.12.2021	(ore 16.00)	ROCCELLETTA	PANTERE NERE CATANZARO
sabato	18.12.2021	(ore 16.00)	ROCCELLETTA	FUTSAL SELES
sabato	29.01.2022	(ore 16.00)	ROCCELLETTA	NATURAL FUTSAL
sabato	19.02.2022	(ore 16.00)	ROCCELLETTA	365ROCCCELLA JONICAFUTSAL
sabato	05.03.2022	(ore 16.00)	ROCCELLETTA	TRE COLLI FUTSALCATANZARO
sabato	12.03.2022	(ore 16.00)	ROCCELLETTA	POLISPORTIVA CITTANOVA
sabato	02.04.2022	(ore 16.00)	ROCCELLETTA	XENIUM
sabato	30.04.2022	(ore 15.00)	ROCCELLETTA	NAUSICAA CALCIO A 5

Gare Rinviata

Gara GIOVE = BOSCOLANDIA del 04.12.2021 (ore 15.00)

La gara a margine, vista la nota della società A.S.D. GIOVE ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nella Circolare "Disposizioni Emergenza Covid-19" (cfr comma 5 e 6 della stessa), viene rinviata.

Gara Rinviata - CAUSA ALLERTA METEO ROSSA

Gara C5 CITTA DI RENDE = NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5 del 27.11.2021 (ore 15.00)

La gara a margine causa allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile con bollettino prot. n. 513507 del 26.11.2021, nonché ordinanza n. 3489 del Comune di Rende del 26.11.2021 con la quale è stata disposta la chiusura degli impianti sportivi, è stata rinviata.

La stessa verrà recuperata mercoledì 8 dicembre 2021, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

Modifiche al programma gare

Gara CATAFORIO C5 R.C. = GALLINESE DL del 29.11.2021 (ore 18.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità campo e ratifica accordi intersocietà interessate, è stata posticipata alle ore 19,30 e si disputerà sul campo Palasport Botteghele di Reggio Calabria, sito in ViaMessina - Largo Botteghele.

Gara BOSCOLANDIA = CITTA DI FIORE C5 del 29.11.2021 (ore 16.00)

La gara a margine, seguito allerta meteo e ratifica accordi intersocietà interessate, è stata rinviata a lunedì 6 dicembre 2021, ore 16.00 (turno di riposo).

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. XENIUM - Gir. E

Si informa che, giusta richiesta, la società A.S.D. XENIUM disputerà le proprie gare interne come di seguito specificato:

lunedì	06.12.2021	(ore 19.30)	XENIUM	SOCCER ACCADEMY
domenica	19.12.2021	(ore 11.30)	XENIUM	OLIMPIA 2000
domenica	23.01.2022	(ore 11.30)	XENIUM	GALLINESE DL
domenica	06.02.2022	(ore 11.30)	XENIUM	REGGIO SPORTING CLUB
domenica	20.02.2022	(ore 11.30)	XENIUM	REAL ARANGEA

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE MEMORIAL "S. GALLO"

Modifiche al programma gare

Gara E.COSCARELLO CASTROLIBERO = SPORTING CLUB LAMEZIA del 4.12.2021 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 17.00.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Modifiche al programma gare

Gara ACADEMY CROTONE = SPORTING CATANZARO LIDO del 5.12.2021 (ore 11.00)

La gara a margine, a parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 69 del 29.11.2021 (calendario campionato), si disputerà alle ore 17.00.

Gara BOCA NUOVA MELITO ADMO = REAL ARANGEA del 4.12.2021 (ore 15.00)

La gara a margine, onde evitare concomitanza con altro incontro e ratifica accordi intercorsi società interessate, in via del tutto eccezionale viene posticipata a martedì 7 dicembre 2021, ore 21.00.

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. ROSARNO WOMEN 2020

Si informa che la società A.S.D. ROSARNO WOMEN 2020, disputerà le proprie gare interne alle ore 18.30, come di seguito specificato:

sabato	04.12.2021	(ore 18.30)	ROSARNO WOMEN 2020	NAUSICAA CALCIO A 5
sabato	18.12.2021	(ore 18.30)	ROSARNO WOMEN 2020	ACADEMY CROTONE
sabato	29.01.2022	(ore 18.30)	ROSARNO WOMEN 2020	REGGIO SPORTING CLUB
sabato	26.02.2022	(ore 18.30)	ROSARNO WOMEN 2020	SPORTING CATANZARO LIDO
sabato	12.03.2022	(ore 18.30)	ROSARNO WOMEN 2020	VIRTUS DIAMANTE
sabato	19.03.2022	(ore 18.30)	ROSARNO WOMEN 2020	BOCA NUOVA MELITO ADMO
sabato	02.04.2022	(ore 18.30)	ROSARNO WOMEN 2020	REAL ARANGEA

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Segreteria

ACCOPIAMENTI SECONDA E TERZA GARA TRIANGOLARI

Visti i risultati conseguiti nella prima gara, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 19.11.2021, si riportano qui di seguito gli accoppiamenti relativi alla seconda e terza gara della Coppa Italia Calcio Femminile (ANDATA e RITORNO):

GARE ANDATA

2ª gara - domenica 5 dicembre 2021 (ore 14.30)

(1° triangolare) VALLE DELL'ESARO PROMOSPORT *riposa* COSENZA CALCIO SRL

2ª gara - sabato 4 dicembre 2021 (ore 15.30)

(2° Triangolare) BOCA NUOVA MELITO ADMO VIBONESE CALCIO SRL *riposa* BORGIO GRECANICO APS ETS

3ª gara - domenica 12 dicembre 2021 (ore 14.30)

(1° triangolare) COSENZA CALCIO SRL (*) VALLE DELL'ESARO *riposa* PROMOSPORT
(2° Triangolare) BORGIO GRECANICO APS ETS (*) BOCA NUOVA MELITO ADMO *riposa* VIBONESE CALCIO SRL

GARE RITORNO

1ª gara - Domenica 19 dicembre 2021 (ore 14.30)

(1° triangolare) COSENZA CALCIO SRL PROMOSPORT *riposa* VALLE DELL'ESARO COSENZA
(2° triangolare) BORGIO GRECANICO APS ETS (*) VIBONESE CALCIO S.R.L. *riposa* BOCA NUOVA MELITO ADMO

2ª gara - Mercoledì 5 gennaio 2022 (ore 14.30)

(1° triangolare) PROMOSPORT VALLE DELL'ESARO *riposa* COSENZA CALCIO SRL
(2° Triangolare) VIBONESE CALCIO SRL (*) BOCA NUOVA MELITO ADMO *riposa* BORGIO GRECANICO APS ETS

3ª gara - Domenica 9 gennaio 2022 (ore 14.30)

(1° triangolare) VALLE DELL'ESARO COSENZA CALCIO SRL *riposa* PROMOSPORT
(2° Triangolare) BOCA NUOVA MELITO ADMO (*) BORGIO GRECANICO APS ETS *riposa* VIBONESE CALCIO SRL

(*) gare con campo da definire

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCA NUOVA MELITO ADMO	PAOLANA	A	05/12/2021 14:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
BOVALINESE 1911	MORRONE	A	05/12/2021 14:30	34 COMUNALE LOCRI	LOCRI	VIA CUSMANO
COTRONEICACCURI	LOCRI 1909	A	05/12/2021 14:30	151 COMUNALE "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
GIOIOSA JONICA ASD	CITTA DI ACRÌ 2020	A	05/12/2021 14:30	40 COMUNALE ROCCELLA JONICA	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	ROCCELLA	A	05/12/2021 14:30	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
REGGIOMEDITERRANEA	SORIANO 2010	A	GARA RINVIATA			
SCALEA CALCIO 1912	GALLICO CATONA F.C.	A	05/12/2021 14:30	25 COMUNALE "D.LONGOBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI
SERSALE CALCIO 1975	STILOMONASTERACE CALCIO	A	05/12/2021 14:30	299 COMUNALE "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CAMPORA	CUTRO	A	05/12/2021 14:30	177 COMUNALE "L. GAGLIARDI"	AMANTEA/CAMPORA SAN GIOVANNI	CONTRADA OLIVA
CASSANO SYBARIS	ATLETICO MAIDA	A	05/12/2021 14:30	46 COM. "P.TOSCANO"	CASSANO JUNIO	VIA PONTE NUOVO
GARIBALDINA	ROSSANESE	A	05/12/2021 14:30	60 COMUNALE SOVERIA MANNELLI	SOVERIA MANNELLI	STRADA COMUNALE GRANARELLE
PROMOSPORT	JUVENILIA ROSETO C.S.	A	05/12/2021 14:30	83 COMU. "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
S.S. TREBISACCE	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	A	05/12/2021 14:30	314 COM. "G.AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
SAN FILI 1926	DIGIESE PRAIATORTORA	A	05/12/2021 14:30	89 COM."DANTE DELIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
SCANDALE	CITTA AMANTEA 1927	A	05/12/2021 14:30	157 COM. "L. DEMME"	SCANDALE	LOCALITA CONDOLEO
V.E. RENDE	REAL FONDO GESU CROTONE	A	05/12/2021 14:30	52 C. S. "MARCA"	COSENZA	VIA G. ANTONIO MARINI

GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	GARIBALDINA	A	08/12/2021 14:30	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI

GIRONE B - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNARESE	COMPENS. CAPO VATICANO	A	04/12/2021 14:30	29 COMUNALE BAGNARA CALABRA	BAGNARA CALABRA	LOC.PIZZOLO-VIA CAMPO SPORT
RAVAGNESE CALCIO	SAN GIORGIO 2012	A	04/12/2021 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SPORTING CATANZARO LIDO	AFRICO	A	04/12/2021 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
CINQUEFRONDESE	BORGIO GRECANICO APS ETS	A	05/12/2021 14:30	36 CINQUEFRONDI	CINQUEFRONDI	LOCALITA MERLO
GIOIESE 1918	CARAFFA	A	05/12/2021 14:30	12 COM."G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
MELICUCCO CALCIO	BRANCALEONE	A	05/12/2021 14:30	477 COM. "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
ROMBIOLESE	VALLATA DEL TORBIDO	A	05/12/2021 14:30	269 COM"S. LOSCHIAVO"	ROMBIOLO	LOCALITA CONVENTO
SAN GAETANO CATANOSO	COMPENSORIO ARCHI CALCIO	A	05/12/2021 14:30	461 COM."NINO LOPRESTI"	REGGIO CAL./GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA

COPPA ITALIA

GARE DI SEMIFINALE - 1 Giornata Ritorno

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LOCRI 1909	REGGIOMEDITERRANEA	R	08/12/2021 14:30	34 COMUNALE LOCRI	LOCRI	VIA CUSMANO
SORIANO 2010	CITTA DI ACRÌ 2020	R	08/12/2021 14:30	320 COM."R. MARZANO"	VIBO VALENTIA/MARINA	VIA PARODI S.S. PER TROPEA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GEPPINO NETTI	RIVIERA DEI CEDRI	A	04/12/2021 14:30	100 COM. "G. SCORZA"	MORANO CALABRO	LOCALITA' CAPPUCCINI
AMENDOLARA	SPEZZANO ALBANESE	A	05/12/2021 14:30	185 COMUNALE AMENDOLARA	AMENDOLARA	LOCALITA' PIANO RUSSO "
BISIGNANO	NEW ACADEMY SG	A	05/12/2021 14:30	104 COM."F.ATTICO"	BISIGNANO	C/DA ACQUA DI FICO
FUSCALDO CALCIO 1973	ORESTE ANGOTTI	A	05/12/2021 14:30	376 COMUNALE "G. ZICARELLI"	FUSCALDO MARINA	LOCALITA VALLE SANTA MARIA
LUZZESE 1965	ATLETICO SAN LUCIDO	A	05/12/2021 14:30	55 "S. FRANCESCO"	LUZZI	CONTRADA GIDORA
RANGERS CORIGLIANO	SOCCER MONTALTO	A	05/12/2021 14:30	15 "CITTA'DICORIGLIANO	CORIGLIANO ROSSANO	VIA CONTRADA BRILLIA
REAL MONTALTO CALCIO	MIRTO CROSIA	A	05/12/2021 14:30	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
REAL SANT AGATA	KRATOS BISIGNANO	A	05/12/2021 14:30	273 COMUNALE SANT'AGATA D'ESARO	SANT'AGATA D'ESARO	VIA S.DOMENICO

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SOCCER MONTALTO	REAL MONTALTO CALCIO	A	08/12/2021 14:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43

GIRONE B - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO ROGLIANO 2018	UNIONE SPORTIVA MARANO	A	04/12/2021 14:30	510 COM. ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTMARE C.DA CALIA
ATLETICO SELLIA MARINA	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	A	05/12/2021 14:30	431 COMUNALE "CALABRICATA"	SELLIA MARINA	LOCALITA CALABRICATA
CITTA DI APRIGLIANO	S.MAURO MARCHESATO	A	05/12/2021 14:30	43 COMUNALE APRIGLIANO	APRIGLIANO	VIA V.EMANUELE -FRAZ. GRUPA
MAGISANO	CITTA DI CIRO MARINA	A	05/12/2021 14:30	182 COMUNALE ALBI	ALBI	LOCALITA' FARICO'
MESORACA CALCIO	MANGONE CALCIO	A	05/12/2021 14:30	247 "A. SERRAVALLE"	MESORACA	LOCALITA CAMPIZZI
ROCCA DI NETO 1966	PINO DONATO TAVERNA	A	05/12/2021 14:30	396 COMUNALE ROCCA DI NETO	ROCCA DI NETO	LOCALITA CUPONE-S.AGOSTINO
STELLE AZZURRE SILANA	CERVA	A	05/12/2021 14:30	26 COM."V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
UNIONE SPORTIVA MARANO	STELLE AZZURRE SILANA	A	08/12/2021 15:00	109 COM."V. TENUTA"	MARANO PRINCIPATO	CONTRADA PIANO DELLE FORCHE

GIRONE C - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL PIZZO	BORGIA 2007	A	04/12/2021 14:30	320 "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA/MARINA	VIA PARODI S.S. PER TROPEA
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	CHIARAVALLE CALCIO	A	04/12/2021 14:30	83 COM. "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
ACADEMY GIRIFALCO	BADOLATO	A	05/12/2021 14:30	152 COM."R. RICCIO"	GIRIFALCO	VIA BOCCACCIO
CITTA'DI LAMEZIA TERME	BIVONGI PAZZANO 1968	A	05/12/2021 14:30	6 COM. "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
NUOVA VALLE	NICOTERA	A	05/12/2021 14:30	316 COMUNALE "G. CANTAFFA"	VALLEFIORITA	VIA DELLO STADIO
PRASAR	NUOVA PARGHELIA	A	05/12/2021 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
VIGOR 1919	SAN CALOGERO CALIMERA	A	GARA RINVIATA			

GIRONE D - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIANCO	S.CRISTINA	A	04/12/2021 14:30	135 COM. BIANCO	BIANCO	VIA MEDITERRANEO
CATONA CALCIO	VILLESE 1946	A	04/12/2021 14:30	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
PALIZZI CALCIO	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	A	04/12/2021 14:30	326 COM. "D. DIANO"	PALIZZI/MARINA	LOC. GIARDINO DEL FONDACO
A.C. SCILLESE 2012	PRO PELLARO	A	05/12/2021 14:30	29 COMUNALE BAGNARA CALABRA	BAGNARA CALABRA	LOC.PIZZOLO-VIA CAMPO SPORT
CS LAZZARO 1974	SAINT MICHEL	A	05/12/2021 14:30	76 COMUNALE "PEPE' NOCERA"	MOTTA SAN GIOVANNI/LAZZARO	LOCALITA SANT'ILARIO
DELIESE	PALMESE A.S.D.	A	05/12/2021 14:30	32 COM. DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
SIDERNO 1911	NUOVO POLISTENA CALCIO	A	05/12/2021 14:30	7 COM. "F. RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI *
TAURIANOVA ACADEMY	ARDORE	A	05/12/2021 14:30	41 COM."T.BATTAGLIA"	TAURIANOVA	VIA MATTEOTTI

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CATAFORIO C5 R.C.	FUTSAL KROTON	A	04/12/2021 15:00	637 PALASPORT BOTTEGHELLE C/5	REGGIO CALABRIA	VIA MESSINA LARGO BOTTEGHELLE
CITTA DI FIORE C5	SENSATION PROFUMERIE C5	A	04/12/2021 16:30	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
FANTASTIC FIVE SIDERNO	GALLINESE DL	A	04/12/2021 16:00	848 PALESTRA ISTITUTO G.MARCONI	SIDERNO	VIA CONDASSONDOLO-CIRC. NORD
POLISTENA CALCIO A 5	DOMENICO SPORT	A	04/12/2021 15:00	845 PALASPORT "CADUTI SUL LAVORO"	POLISTENA	VIA E. BERLINGUER
REAL ARANGEA	C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	A	04/12/2021 15:00	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
REGGIO SPORTING CLUB	BLINGINK SOVERATO C5	A	04/12/2021 15:30	850 POLIVALENTE BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMANTEA FUTSAL	SINCO BISIGNANO C5	A	04/12/2021 15:00	849 C.S. ANDREA GUIDO	AMANTEA	VIA DOGANA 1
FUTSAL MORELLI 15	ROSSANO CENTRO STORICO C5	A	04/12/2021 15:00	725 PALASPORT COMUNALE C/5	CASALI DEL MANCO	C/DA MORELLI-VIA FAUSTO GULLO
GIOVE	BOSCOLANDIA	A	GARA RINVIATA			
GUARDIA CALCIO A5 2016	C5 CITTA DI RENDE	A	04/12/2021 15:30	756 C.S. SPORTING CLUB C/5	GUARDIA PIEMONTESE	VIA RAGUSA
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	ROGLIANESE CALCIO A 5	A	04/12/2021 15:00	861 C.S. GIANNONE	CORIGLIANO CALABRO/SCHIAVONEA	C.DA GIANNONE

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C5 CITTA DI RENDE	NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	A	08/12/2021 15:00	865 FUTSAL COSENZA	COSENZA LOC. PORTAPIANA	P.ZZA CHIATTO - LOC PORTAPIANA

GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NATURAL FUTSAL	FUTSAL FORTUNA	A	04/12/2021 15:00	798 SPORT-TIME C C/5	TAURIANOVA	CONTRADA RAGONESE
ROCCELLETTA	PANTERE NERE CATANZARO	A	04/12/2021 16:00	606 CALCETTO "ITALIA 90"	BORGIA/ROCCELLETTA	VIA BACHELET - ROCCELLETTA
SOVERATO FUTSAL	XENIUM	A	04/12/2021 17:00	629 PALASPORT "FRANCO SCOPPA"	SOVERATO	VIA AMIRANTE
TRE COLLI FUTSALCATANZARO	POLISPORTIVA CITTANOVA	A	04/12/2021 15:00	759 C.S. "GIRASOLE" C/5	CATANZARO	VIALE LUCREZIA DELLA VALLE
VIRTUS SBS	NAUSICAA CALCIO A 5	A	04/12/2021 15:00	847 PALAZZETTO DELLO SPORT	BROGNATURO	LOC. LACINA
365ROCCELLA JONICA FUTSAL	FUTSAL SELES	A	04/12/2021 15:00	744 COMUNE ROCCELLA TENNIS CLUB C5	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOSCOLANDIA	CITTA DI FIORE C5	A	06/12/2021 16:00	865 FUTSAL COSENZA	COSENZA LOC. PORTAPIANA	P.ZZA CHIATTO - LOC PORTAPIANA

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GALLINESE DL	REGGIO SPORTING CLUB	A	05/12/2021 11:00	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
OLIMPIA 2000	REAL ARANGEA	A	05/12/2021 11:00	649 C.S. MIRABELLA 'A' C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
XENIUM	SOCCER ACCADEMY	A	06/12/2021 19:30	646 TOMMASO MAESTRELLI	REGGIO CALABRIA/CATONA	VIA ARGHILLA SUD N.1

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - MEM. S. GALLO

GIRONE 02 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C5 SPORTING MONGRASSANO	FUTSAL ACRIS C5	A	05/12/2021 17:30	843 POLIFUNZIONALE "G.PINGITORE"	ROGGIANO GRAVINA	C.DA CARCARE

GIRONE 03 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	SPORTING CLUB LAMEZIA C5	A	04/12/2021 17:00	897 POLIFUNZIONALE	MARANO PRINCIPATO	2Â° TRAV.PAPA GIOVANNI XXIII

GIRONE 04 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SANTACROCENOTRIA CZ	ENOTRIA CITTA DICATANZARO	A	04/12/2021 17:30	759 C.S. "GIRASOLE" C/5	CATANZARO	VIALE LUCREZIA DELLA VALLE

GIRONE 05 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA MONTAURIO	GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	A	04/12/2021 15:00	718 CAMPETTI MONTAURIO C/5	MONTAURIO	PIAZZA NICHOLAS GREEN

GIRONE 06 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.G.B. MELICUCCA	SPORTING MELICUCCO	A	04/12/2021 15:00	782 COMUNALE MELICUCCA C5	MELICUCCA'	CONTRADA MONACHELLA

GIRONE 08 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SOCCER ACCADEMY	RREGION 730 FC	R	05/12/2021 15:30	796 SPORTING CLUB BOCALE C C5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4Â° TRATTO N.471

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

GIRONE 01 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VALLE DELL ESARO COSENZA	PROMOSPORT	A	05/12/2021 14:30	91 COMUNALE "A.SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI

GIRONE 02 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCA NUOVA MELITO ADMO	VIBONESE CALCIO S.R.L.	A	04/12/2021 15:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCA NUOVA MELITO ADMO	REAL ARANGEA	A	07/12/2021 21:00	887 C.S. LA PINETINA	REGGIO CALABRIA	VIA RAVAGNESE
ROSARNO WOMEN 2020	NAUSICAA CALCIO A 5	A	04/12/2021 18:30	798 SPORT-TIME C C/5	TAURIANOVA	CONTRADA RAGONESE
ACADEMY CROTONE	SPORTING CATANZARO LIDO	A	05/12/2021 17:00	711 PALASPORT "PALAKRO"	CROTONE	LOC. BERNARO-VIA G.DA FIORE
REGGIO SPORTING CLUB	VIRTUS DIAMANTE	A	05/12/2021 11:30	850 POLIVALENTE BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			
CITTA DI ACRIS 2020	- SCALEA CALCIO 1912	3 - 0	
GALLICO CATONA F.C.	- REGGIOMEDITERRANEA	1 - 0	
LOCRI 1909	- SERSALE CALCIO 1975	3 - 1	
MORRONE	- COTRONEICACCURI	4 - 1	
PAOLANA	- ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	0 - 0	
ROCCCELLA	- BOVALINESE 1911	0 - 1	
SORIANO 2010	- BOCA NUOVA MELITO ADMO	3 - 0	
STILOMONASTERACE CALCIO	- GIOIOSA IONICA ASD	1 - 2	

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A				GIRONE B - 11 Giornata - A			
ATLETICO MAIDA	- S.S. TREBISACCE	4 - 1		AFRICO	- BAGNARESE	1 - 0	
CITTA AMANTEA 1927	- CASSANO SYBARIS	1 - 0		(1) BORGO GRECANICO APS ETS	- RAVAGNESE CALCIO	0 - 2	
CUTRO	- SCANDALE	3 - 2		(1) BRANCALEONE	- ROMBIOLESE	3 - 0	
(2) DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	- GARIBALDINA	RINV.	K	(1) CARAFFA	- CINQUEFRONDESE	0 - 0	
(1) DIGIESS PRAIATORTORA	- PROMOSPORT	0 - 2		COMPRES. CAPO VATICANO	- MELICUCCO CALCIO	3 - 0	
JUVENILIA ROSETO C.S.	- V.E. RENDE	0 - 2		(1) COMPENSORIO ARCHI CALCIO	- SPORTING CATANZARO LIDO	1 - 2	
REAL FONDO GESU CROTONE	- CAMPORA	1 - 2		(1) SAN GIORGIO 2012	- SAN GAETANO CATANOSO	0 - 0	
ROSSANESE	- SAN FILI 1926	1 - 0		VALLATA DEL TORBIDO	- GIOIESE 1918	1 - 2	

(1) - disputata il 27/11/2021

(2) - da disputare il 08/12/2021

(1) - disputata il 27/11/2021

COPPA ITALIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE DI SEMIFINALE - 1 Giornata - Andata			
CITTA DI ACRIS 2020	- SORIANO 2010	4 - 0	
REGGIOMEDITERRANEA	- LOCRI 1909	3 - 3	

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
RIVIERA DEI CEDRI	- ATLETICO SAN LUCIDO	4 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A				GIRONE B - 8 Giornata - A			
AMENDOLARA	- REAL SANT AGATA	2 - 1		BRUTTIUM COSENZA	- CITTA DI APRIGLIANO	RINV.	X
(1) ATLETICO SAN LUCIDO	- GEPPINO NETTI	2 - 0		CERVA	- MESORACA CALCIO	0 - 2	
KRATOS BISIGNANO	- FUSCALDO CALCIO 1973	1 - 2		CITTA DI CIRO MARINA	- ATLETICO ROGLIANO 2018	0 - 0	
MIRTO CROSA	- LUZZESE 1965	3 - 0		PINO DONATO TAVERNA	- MAGISANO	5 - 2	
ORESTE ANGOTTI	- RANGERS CORIGLIANO	0 - 1		S.MAURO MARCHESATO	- ATLETICO SELLIA MARINA	2 - 0	
(1) RIVIERA DEI CEDRI	- BISIGNANO	3 - 5		SILANA FOOTBALL CLUB 2019	- ROCCA DI NETO 1966	6 - 1	
(2) SOCCER MONTALTO	- REAL MONTALTO CALCIO	RINV.	K	(2) UNIONE SPORTIVA MARANO	- STELLE AZZURRE SILANA	SOSP.-	■
SPEZZANO ALBANESE	- NEW ACADEMY SG	2 - 2					

(1) - disputata il 27/11/2021

(2) - da disputare il 08/12/2021

(2) - da disputare il 08/12/2021

GIRONE C - 8 Giornata - A		
BADOLATO	- PRASAR	3 - 1
BORGIA 2007	- CITTA'DI LAMEZIA TERME	1 - 3
(1) CHIARAVALLE CALCIO	- NUOVA VALLE	4 - 1
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	- ACADEMY GIRIFALCO	3 - 1
NICOTERA	- REAL PIZZO	1 - 1
(1) NUOVA PARGHELIA	- VIGOR 1919	1 - 2
SAN CALOGERO CALIMERA	- VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	3 - 1

(1) - disputata il 27/11/2021

GIRONE D - 8 Giornata - A		
A.C. SCILLESE 2012	- TAURIANOVA ACADEMY	0 - 3
(1) ARDORE	- BIANCO	4 - 0
PALMESE A.S.D.	- SIDERNO 1911	3 - 1
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	- CS LAZZARO 1974	0 - 1
PRO PELLARO	- NUOVO POLISTENA CALCIO	6 - 0
(1) S.CRISTINA	- CATONA CALCIO	2 - 5
(1) SAINT MICHEL	- DELIESE	1 - 3
VILLESE 1946	- PALIZZI CALCIO	0 - 0

(1) - disputata il 27/11/2021

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
BLINGINK SOVERATO C5	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	2 - 1
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- CITTA DI FIORE C5	7 - 0
DOMENICO SPORT	- REGGIO SPORTING CLUB	6 - 1
FUTSAL KROTON	- REAL ARANGEA	0 - 4
GALLINESE DL	- CATAFORIO C5 R.C.	0 - 2
SENSATION PROFUMERIE C5	- POLISTENA CALCIO A 5	1 - 1

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
(1) BOSCOLANDIA	- AMANTEA FUTSAL	1 - 1	FUTSAL FORTUNA	- TRE COLLI FUTSALCATANZARO	5 - 2
(2) C5 CITTA DI RENDE	- NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	RINV.- K	FUTSAL SELES	- VIRTUS SBS	7 - 6
FUTSAL CLUB FILADELFIA	- GUARDIA CALCIO A5 2016	6 - 6	NAUSICAA CALCIO A 5	- NATURAL FUTSAL	4 - 3
ROGLIANESE CALCIO A 5	- GIOVE	RINV. X	PANTERE NERE CATANZARO	- SOVERATO FUTSAL	3 - 6
SINCO BISIGNANO C5	- FUTSAL MORELLI 15	6 - 5	POLISPORTIVA CITTANOVA	- ROCCELLETTA	9 - 0
			XENIUM	- 365ROCCELLA JONICA FUTSAL	4 - 2

(1) - disputata il 28/11/2021

(2) - da disputare il 08/12/2021

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 3° TURNO - 1 Giornata - Andata		
CATAFORIO C5 R.C.	- POLISTENA CALCIO A 5	7 - 1
C5 CITTA DI RENDE	- CITTA DI FIORE C5	2 - 2
DOMENICO SPORT	- FUTSAL KROTON	13 - 0
SENSATION PROFUMERIE C5	- NAUSICAA CALCIO A 5	2 - 3

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
C5 CITTA DI RENDE	- DOMENICO SPORT	5 - 13
GUARDIA CALCIO A5 2016	- SINCO BISIGNANO C5	15 - 10
ROSSANO CENTRO STORICO C5	- ROGLIANESE CALCIO A 5	7 - 2

GIRONE B - 3 Giornata - A		
(1) BOSCOLANDIA	- CITTA DI FIORE C5	POST. P
FUTSAL KROTON	- FUTSAL MORELLI 15	5 - 0
(1) - da disputare il 06/12/2021		

GIRONE C - 3 Giornata - A		
NAUSICAA CALCIO A 5	- PANTERE NERE CATANZARO	6 - 8

GIRONE D - 3 Giornata - A		
FANTASTIC FIVE SIDERNO	- POLISPORTIVA CITTANOVA	4 - 10
NATURAL FUTSAL	- SENSATION PROFUMERIE C5	7 - 1
365ROCCCELLA JONICA FUTSAL	- FUTSAL SELES	10 - 5

GIRONE E - 3 Giornata - A		
(1) CATAFORIO C5 R.C.	- GALLINESE DL	0 - 1
(1) REGGIO SPORTING CLUB	- XENIUM	9 - 6
(1) SOCCER ACCADEMY	- OLIMPIA 2000	4 - 0
(1) - disputata il 29/11/2021		

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - MEM. S. GALLO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 01 - 1 Giornata - R		
FOLGORE CALCIO 1990	- LA SPORTIVA CARIATESE	6 - 5

GIRONE 07 - 1 Giornata - R		
ITALICA XXI	- OLIMPIA 2000	4 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 08 - 1 Giornata - A		
RREGION 730 FC	- SOCCER ACCADEMY	3 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 02 - 2 Giornata - A		
ATLETICO SAN LUCIDO	- C5 SPORTING MONGRASSANO	1 - 2

GIRONE 03 - 2 Giornata - A		
(1) PARENTI	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	6 - 5
(1) - disputata il 27/11/2021		

GIRONE 04 - 2 Giornata - A		
(1) ITALIA 90 ROCCELLETTA	- SANTACROCENOTRIA CZ	3 - 6
(1) - disputata il 26/11/2021		

GIRONE 05 - 2 Giornata - A		
(1) CLUB QUADRIFOGLIO 97	- POLISPORTIVA MONTAURIO	3 - 4
(1) - disputata il 27/11/2021		

GIRONE 06 - 2 Giornata - A		
LAUREANESE	- S.G.B. MELICUCCA	5 - 2

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 01 - 1 Giornata - A		
PROMOSPORT	- COSENZA CALCIO S.R.L.	0 - 0

GIRONE 02 - 1 Giornata - A		
VIBONESE CALCIO S.R.L.	- BORGO GRECANICO APS ETS	0 - 4

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta dell'1.12.2021, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 28/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 1/2022

COGLIANDRO FILIPPO (BOCA NUOVA MELITO ADMO)

Per comportamento non regolamentare in campo ed atto di protesta nei confronti dell'Assistente Arbitrale, nonché per aver rivolto frasi offensive dopo il provvedimento di allontanamento.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/12/2021

GALLO ETTORE (SERSALE CALCIO 1975)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro a seguito del provvedimento di ammonizione.

AMMONIZIONE (I INFR)

GALLO ETTORE (SERSALE CALCIO 1975)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 8/12/2021

COLELLA PIERPAOLO (ROCCELLA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FANELLO DANILO (PAOLANA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORMACI ANTONINO (BOCA NUOVA MELITO ADMO)

VITALE MICHELE (PAOLANA)

PERRETTA BRUNO (SCALEA CALCIO 1912)

TUTINO SIMONE (SERSALE CALCIO 1975)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CASTELLANO ANDREA (PAOLANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NERI ALESSIO PAOLO (BOCA NUOVA MELITO ADMO)

GATTO SAVERIO

(GALLICO CATONA F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIORGI DAVIDE	(BOVALINESE 1911)	VERTERAMO GABRIELE	(BOVALINESE 1911)
NATALE COSIMO	(CITTA DI ACRÌ 2020)	DODARO LUIGI	(LOCRI 1909)
CURCIO VINCENZO	(PAOLANA)	MILONE FRANCESCO	(ROCELLA)
VITIELLO NICOLA	(SCALEA CALCIO 1912)	VITA LEANDRO OMAR	(STILOMONASTERACE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARUBINI LEANDRO IGNACIO	(BOCA NUOVA MELITO ADMO)	SANTAMARIA VINCENZO	(CITTA DI ACRÌ 2020)
TEME AMIDOU	(COTRONEICACCURI)	MILONE ANTONIO PIO	(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)
PERCOPO ENRICO	(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)	VERDUCI LUCA GIUSEPPE	(REGGIOMEDITERRANEA)
NESTICO MATTEO	(SERSALE CALCIO 1975)	STAROPOLI SAVERIO	(SORIANO 2010)
SCIGLIANO ANDREA	(STILOMONASTERACE CALCIO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

FABIANO MARTINO	(COTRONEICACCURI)	IENTILE FRANCESCO	(GIOIOSA JONICA ASD)
COVELLI EMANUEL	(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)	LUCA GIOVANNI	(LOCRI 1909)
ROMERO AXEL LUIS EDGAR	(LOCRI 1909)	MISURI NICCOLO	(MORRONE)
GIAMPA PASQUALE	(PAOLANA)	CORDOVA CONSALVO	(REGGIOMEDITERRANEA)
DE FAZIO ANTONIO	(SERSALE CALCIO 1975)	CANNITELLO GIUSEPPE	(SORIANO 2010)
AUDINO GIOVANNI	(STILOMONASTERACE CALCIO)	IORFIDA DANIEL	(STILOMONASTERACE CALCIO)

CAMPIONATO PROMOZIONE**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 27/11/2021**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (II INFR)**

MACHEDA PASQUALE (BORGO GRECANICO APS ETS)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

ROMEO GIUSEPPE (BORGO GRECANICO APS ETS)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.
FERRANTE FRANCESCO (SAN GIORGIO 2012)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

PERNA GIUSEPPE (CINQUEFRONDESE)
Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

RISO ANTONINO (SPORTING CATANZARO LIDO)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CANDITO FRANCESCO	(BORGO GRECANICO APS ETS)	FERRARO GIUSEPPE	(CINQUEFRONDESE)
LAGANA DAVIDE	(SAN GAETANO CATANOSO)	LAGANA MARCO	(SAN GIORGIO 2012)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MASCARO ALESSANDRO	(PROMOSPORT)	CENTO ANTONIO MARIO	(RAVAGNESE CALCIO)
BENINCASA GIUSEPPE	(SPORTING CATANZARO LIDO)		

AMMONIZIONE (III INFR)

FALCONE FORTUNATO	(BORGIO GRECANICO APS ETS)	TOSTI ALDO	(RAVAGNESE CALCIO)
ABOULFATH MORADE	(ROMBIOLESE)	NOCERA CHRISTIAN	(SAN GAETANO CATANOSO)
MONORCHIO MANUEL	(SAN GIORGIO 2012)		

AMMONIZIONE (II INFR)

CAMPAGNA MARCO	(CARAFFA)	GALLUZZO GIORGIO	(CINQUEFRONDESE)
GERMANO CESARE	(CINQUEFRONDESE)	PANTANO SALVATORE	(CINQUEFRONDESE)
CASELLA MATTEO	(PROMOSPORT)	MINNITI FRANCESCO	(RAVAGNESE CALCIO)
PATA FRANCESCO	(ROMBIOLESE)	LEONARDI ISIDORO	(SAN GAETANO CATANOSO)
CORMACI MARCO MARIA	(SAN GIORGIO 2012)		

AMMONIZIONE (I INFR)

MANGIOLA FILIPPO	(BORGIO GRECANICO APS ETS)	GALLO MARIO	(DIGIESE PRAIATORTORA)
OLIVA GIUSEPPE	(DIGIESE PRAIATORTORA)	FAVA GIUSEPPEANTONIO	(RAVAGNESE CALCIO)
FAVASULI LEO ANTONIO	(SAN GIORGIO 2012)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 28/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 250,00 GIOIESE 1918**

Per avere, propri sostenitori, attinto con sputi il direttore di gara e l'Assistente arbitrale.

€ 100,00 AFRICO

Per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (sporchi).

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/12/2021**

ZAVETTIERI ANNINZIATO (AFRICO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti di uno degli Assistenti Arbitrali durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER DUE GIORNATE**

SILVANO COSIMO (VALLATA DEL TORBIDO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara e frasi blasfeme mentre si allontanava dal terreno di gioco a seguito del provvedimento di espulsione.

AMMONIZIONE (II INFR)

ORTO ANGELO (REAL FONDO GESU CROTONE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

PIRILLO FABRIZIO (CITTA AMANTEA 1927)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

TROPEA RICCARDO (ATLETICO MAIDA)

ASCONE FRANCESCO (GIOIESE 1918)

GRECO SAMUELE (REAL FONDO GESU CROTONE)

MOLLURA CARMINE MAURIZI (SCANDALE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MERCURI FABIO (MELICUCCO CALCIO)

MANA ANSSU (VALLATA DEL TORBIDO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FILARDO ALESSANDRO (COMPRES. CAPO VATICANO)

MILETTA SIMONE (CUTRO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MURDACA GIUSEPPE (AFRICO)

LONETTI GIUSEPPE IMMACO (REAL FONDO GESU CROTONE)

ZIZZA GIULIO (REAL FONDO GESU CROTONE)

ARTESE FERNANDOJ (SCANDALE)

MILETTA ALEX (SCANDALE)

FILIDORO WILLIAM (V.E. RENDE)

RUFFOLO DAVIDE (V.E. RENDE)

OPPEDISANO MARCO (VALLATA DEL TORBIDO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MORELLI FRANCESCO (ATLETICO MAIDA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GOBATTO GIOVANNI (AFRICO)

CRUPI ANTONIO (BAGNARESE)

DELUCA ROSARIO (CAMPORA)

TRINGALI GIUSEPPE (CITTA AMANTEA 1927)

MACRI GABRIELE (COMPRES. CAPO VATICANO)

CANINO GIUSEPPE (CUTRO)

MACRI GIROLAMO (MELICUCCO CALCIO)

DESIMONE FRANCESCO (ROSSANESE)

ACEBAL SANTIAGO (SAN FILI 1926)

IANTORNO MATTEO (SAN FILI 1926)

PAOLOZZO ALFREDO FRANCES

SIMON EDONGA OLAMI (SAN FILI 1926)

GAUDIO FRANCESCO (SCANDALE)

SICILIANO ANDREA (VALLATA DEL TORBIDO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CRIACO GIOACCHINO (AFRICO)

STRATI ANTONIO (AFRICO)

RUBINO LUIGI FRANCESCO (CITTA AMANTEA 1927)

ANGILLETTA MARIO (GIOIESE 1918)

ARTUSO ROCCO ANTONIO (GIOIESE 1918)

CORICA ANTONIO (GIOIESE 1918)

LIPEROTI ROBERTO (REAL FONDO GESU CROTONE)

MUSCATELLO ROSARIO STEFANO (REAL FONDO GESU CROTONE)

TRUSCIGLIO RAFFAELEANTONIO (REAL FONDO GESU CROTONE)

BLAIOTTA FRANCESCO (S.S. TREBISACCE)

JLASSI MOHAMED (SAN FILI 1926)

STRANGES NICCOLO (SAN FILI 1926)

ORSINO MARIO RAFFAELE (V.E. RENDE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MENTO ALESSIO (BAGNARESE)

COULIBALY CISSE DRISSA (CASSANO SYBARIS)

D AMICO AGUSTIN (CASSANO SYBARIS)

AMENDOLA ANDREA (CITTA AMANTEA 1927)

GRUPILLO AGOSTINO (CITTA AMANTEA 1927)

CARONTE FRANCESCO (COMPRES. CAPO VATICANO)

ORTOLINI GIOVANNI (CUTRO)

ASCONE FRANCESCO (GIOIESE 1918)

SAVOIA DOMENICO (ROSSANESE)

ROMIO MARCO (S.S. TREBISACCE)

VIGO GIUSEPPE (SCANDALE)

DE NAPOLI MATTEO (V.E. RENDE)

SPADAFORA SANTO (V.E. RENDE)

COPPA ITALIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 24/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUERRISI FERDINANDO	(LOCRI 1909)	PESCE ANDRES	(SORIANO 2010)
---------------------	--------------	--------------	----------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LOPEZ AGUSTIN	(REGGIOMEDITERRANEA)	GHERGO MAXIMILIANO I	(SORIANO 2010)
ROMEO ANTONIO	(SORIANO 2010)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DODARO LUIGI	(LOCRI 1909)	RIGA CRISTIAN	(LOCRI 1909)
BARBUSCIA SANTIAGO DAVID	(REGGIOMEDITERRANEA)	FOTI ANTONIO	(REGGIOMEDITERRANEA)
PADIN FRANCO	(REGGIOMEDITERRANEA)	CANNITELLO GIUSEPPE	(SORIANO 2010)
RASO MICHELE	(SORIANO 2010)		

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 28/11/2021 UNIONE SPORTIVA MARANO - STELLE AZZURRE SILANA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 24° minuto del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco sul punteggio di parità 1-1, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza per la prosecuzione della stessa (cf. art. 30 Regolamento LND); Il gioco dovrà riprendere con una rimessa laterale a favore della società Unione Sportiva Marano al centro tra le due panchine, tenendo presente che la società Unione Sportiva Marano attaccava verso la porta vicino gli spogliatoi.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 24/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE ROSE PIETRO	(ATLETICO SAN LUCIDO)
----------------	-----------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

GARRITANO RICCARDO	(ATLETICO SAN LUCIDO)	LANCELLOTTA NICOLA FRANCESC	(ATLETICO SAN LUCIDO)
ARCURI GRAZIANO	(RIVIERA DEI CEDRI)	LA TORRE DOMENICO	(RIVIERA DEI CEDRI)

AMMONIZIONE (I INFR)

FARDELLO SIMONE	(RIVIERA DEI CEDRI)	RUGIERO MARCO	(RIVIERA DEI CEDRI)
-----------------	---------------------	---------------	---------------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 27/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 50,00 RIVIERA DEI CEDRI**

Per avere, un proprio tesserato non identificato, dato un calcio con violenza alla porta dello spogliatoio arbitrale a fine gara, senza conseguenze.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/12/2021**

MORELLI ANTONIO MICHELE (VIGOR 1919)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

NESCI VINCENZO (NUOVA PARGHELIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAROLI MARIO DOMENICO (GEPPINO NETTI)

PUGLIESE ANTONIO (NUOVA PARGHELIA)

ROZANSKI DAMIAN KRZYSZTO (GEPPINO NETTI)

BUBBA LUIGI (VIGOR 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

DAMORE NICOLAS (GEPPINO NETTI)

STRATOTI SIMONE (NUOVA VALLE)

RUGGIERO FRANCESCO (NUOVA VALLE)

EPIFANIO FIORE (S.CRISTINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

MORABITO GAETANO (ARDORE)

SPERANZA VINCENZO (BISIGNANO)

FULCO ANGELO (CATONA CALCIO)

FANELLI GIUSEPPE (NUOVA PARGHELIA)

MEZZATESTA SIMONE (S.CRISTINA)

BARBARO PASQUALE (BIANCO)

VERTA GIANLUCA (BISIGNANO)

CARBONE ALESSANDRO (DELIESE)

GAGLIARDI ROBERTO (RIVIERA DEI CEDRI)

AMMONIZIONE (II INFR)

FAYOUKA ABDELKADER (ATLETICO SAN LUCIDO)

RAIMONDI DIEGO (BISIGNANO)

BATTISTA GIOVANNI (DELIESE)

SIMONELLI CRISTIAN PIO (NUOVA PARGHELIA)

VERRE GABRIEL (NUOVA VALLE)

IMPIERI ANTONIO (RIVIERA DEI CEDRI)

DIMASI COSTANTINO (SAINT MICHEL)

SPADA FRANCESCO (ATLETICO SAN LUCIDO)

CONDITO GIUSEPPE (CHIARAVALLE CALCIO)

MARI ANTONINO (NUOVA PARGHELIA)

QUINZI DANNY MARCO (NUOVA VALLE)

FARDELLO SIMONE (RIVIERA DEI CEDRI)

RUGIERO MARCO (RIVIERA DEI CEDRI)

LETA GIUSEPPE (VIGOR 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRILLO MICHELE (ARDORE)

MIRAFIORE ANDREA (ATLETICO SAN LUCIDO)

KYJOVSKY ALEN PETRIK (BISIGNANO)

BARRESI LUCA (CATONA CALCIO)

KEBE ABDOULAYE (DELIESE)

ARACO SILVANO (NUOVA PARGHELIA)

VATRELLA GIUSEPPE (NUOVA VALLE)

LARIA DOMENICO (S.CRISTINA)

BIWANG BERNARD (VIGOR 1919)

GARRITANO MATTEO (ATLETICO SAN LUCIDO)

SPADA SIMONE (ATLETICO SAN LUCIDO)

BARRESI GIUSEPPE (CATONA CALCIO)

CORRAO CARMELO (DELIESE)

GUIDI FRANCESCO (GEPPINO NETTI)

TAVANO FRANCESCO (NUOVA VALLE)

EPIFANIO FRANCESCO JOSEM (S.CRISTINA)

FRISINA ANGELO (SAINT MICHEL)

COLOSIMO FRANCESCO (VIGOR 1919)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 28/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 50,00 NICOTERA**

Per inadeguata sistemazione spogliatoio arbitrale (acqua calda insufficiente).

€ 50,00 SIDERNO 1911

Per lancio di fumogeni in campo da parte di propri sostenitori. (Con obbligo di tenere indenne la società Palmese dei danni subiti se richiesti e documentati).

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (I INFR)**

ROMAGNUOLO PASQUALINO (CITTA'DI LAMEZIA TERME)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

LONDINO VINCENZO (MESORACA CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

PROSSOMARITI GIUSEPPE (NUOVO POLISTENA CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (II INFR)**

NERI GIUSEPPE (CITTA'DI LAMEZIA TERME)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

LOIARRO SALVATORE (ACADEMY GIRIFALCO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 8/12/2021**

SCARLATO FRANCESCO ANTON (MIRTO CROSIA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

MERICO RAFFAELE (PALIZZI CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

BORELLI ANTONIO (CERVA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

BONANNO FABIO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

per avere durante la gara afferrato per la testa un giocatore avversario infilandogli le dita negli occhi scaraventandolo a terra.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MODAFFARI LORENZO (PALIZZI CALCIO)

D INGIANNA MARCO

(REAL SANT AGATA)

ANERI GIOVANBATTISTA (VILLESE 1946)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARILA FRANCESCO	(A.C. SCILLESE 2012)	CRINITI BRUNO	(BORGIA 2007)
ANTONELLI ROBERTO	(CITTA' DI LAMEZIA TERME)	CAMPENNI MANUEL	(NICOTERA)
FRANCONE GIUSEPPE	(PALIZZI CALCIO)	UGRINOV MARSELSEVERINOV	(PRASAR)
MARINI ANSELMO	(TAURIANOVA ACADEMY)		

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DAME SEMBENE	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
--------------	-----------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SGAMBELLURI ANTHONY	(BADOLATO)	FORTUNA FRANCESCO	(CITTA' DI LAMEZIA TERME)
GRADILONE CRISTIAN	(NEW ACADEMY SG)	GALLO VINCENZO	(TAURIANOVA ACADEMY)
PIRRITANO ROCCO GIUSEPPE	(UNIONE SPORTIVA MARANO)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

IOVANE FRANCESCO	(S. MAURO MARCHESATO)
------------------	-----------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

GERACITANO MAICOL	(ATLETICO SELLIA MARINA)	LUCIA GIANLUCA	(CITTA' DI LAMEZIA TERME)
CASTIGLIONE CLAUDIO	(CS LAZZARO 1974)	SPAGNUOLO MATTIA	(FUSCALDO CALCIO 1973)
BELPANNO GIUSEPPE	(MAGISANO)	MARRAZZO PASQUALE	(MESORACA CALCIO)
MERCURIO BRUNO	(MESORACA CALCIO)	TEDESCO ANTONIO	(MIRTO CROSIA)
SERVIDIO BRIAN	(NEW ACADEMY SG)	CONTARTESE FRANCESCO	(NICOTERA)
DENARO DOMENICO	(NICOTERA)	BERTUCCI ALESSANDRO	(NUOVO POLISTENA CALCIO)
MILETO ANDREA	(NUOVO POLISTENA CALCIO)	CEESAY AMADOU	(ORESTE ANGOTTI)
GAGLIARDE PASQUALE	(RANGERS CORIGLIANO)	VACCARO SAMUELE	(ROCCA DI NETO 1966)
AITA GIOVANNI	(SPEZZANO ALBANESE)	LORIA GIOVANNI BATTIS	(STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE (II INFR)

RANDO GABRIELE	(ACADEMY GIRIFALCO)	FITTIPALDI ANTHONY	(AMENDOLARA)
LETTIERI GIOVANNI	(AMENDOLARA)	TORSITANO LEONARDO	(AMENDOLARA)
LIONARDI DAVIDE	(ATLETICO ROGLIANO 2018)	VORNICU ALEXANDRU EDUAR	(ATLETICO ROGLIANO 2018)
MORELLO ANTONIO	(BADOLATO)	PAPALEO ILARIO	(BADOLATO)
SPANO GIANLUCA	(BADOLATO)	FILIPPONE FERNANDO	(BORGIA 2007)
STRANGIS PIETRO	(BORGIA 2007)	GIGLIO FILIPPO	(CERVA)
GUIDO ALESSIO	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)	SPEZZANO ALESSANDRO	(LUZZESE 1965)
FRANCO GIACOMO	(MAGISANO)	AUTOLITANO ANTONINO	(PALIZZI CALCIO)
PRATICO VINCENZO	(PALIZZI CALCIO)	CURATELO FRANCESCO	(RANGERS CORIGLIANO)
SIMONETTI GIUSEPPE	(REAL PIZZO)	SPIRLI ALESSIO	(TAURIANOVA ACADEMY)
MALASPINA DOMENICO MARCO	(VILLESE 1946)		

AMMONIZIONE (I INFR)

BOVA MARCO	(A.C. SCILLESE 2012)	CARDILLO ALESSANDRO	(A.C. SCILLESE 2012)
GANGEMI PASQUALE	(A.C. SCILLESE 2012)	PORCARO DOMENICO	(A.C. SCILLESE 2012)
BELLINO GIUSEPPE	(AMENDOLARA)	FRANCHINO COSIMO ANDREA	(AMENDOLARA)
GOLIA FRANCESCO	(AMENDOLARA)	PERFETTI LUCA	(ATLETICO ROGLIANO 2018)
TROCINI ANDREA	(ATLETICO ROGLIANO 2018)	EL HADIRI BADR	(ATLETICO SELLIA MARINA)
COSENTINO ANDREA	(BADOLATO)	DEPALMA ROBERTO	(BORGIA 2007)
PROCOPIO EMANUELE	(CERVA)	AFFATATO GIUSEPPE	(CITTA DI CIRO MARINA)
FRANCO CATALDO	(CITTA DI CIRO MARINA)	LAMBERTI GIUSEPPE MARIA	(CITTA DI CIRO MARINA)
DI CELLO ANDREA	(CITTA' DI LAMEZIA TERME)	CARISI DANILO GIUSEPPE	(CS LAZZARO 1974)
LONGO FRANCESCO	(FUSCALDO CALCIO 1973)	GARRITANO FRANCESCO	(KRATOS BISIGNANO)
CITRININI VINCENZO	(MAGISANO)	BARBERA MAICOL	(MESORACA CALCIO)
MILETO CARLO	(NUOVO POLISTENA CALCIO)	OCCHIUZZI ANDREA PIOMARIA	(ORESTE ANGOTTI)
PERUGINI MOHAMED	(ORESTE ANGOTTI)	MILANO ANDREA	(PALIZZI CALCIO)
CIRILLO ROBERTO	(PINO DONATO TAVERNA)	PUPO DONATO	(PINO DONATO TAVERNA)
ROTELLA MATTIA	(PRASAR)	STOCCO LEONARDO	(PRASAR)
PETRONIO NORBERTO	(PRO PELLARO)	PISANO BRUNO	(REAL PIZZO)
DI MARE MATTIA	(REAL SANT AGATA)	TRICOCI DOMENICO	(REAL SANT AGATA)
GRECO ALESSANDRO	(ROCCA DI NETO 1966)	CARABETTA ANTONIO	(SIDERNO 1911)
LONGO VINCENZO	(UNIONE SPORTIVA MARANO)	CARROZZO GIACOMO PIO	(VILLESE 1946)
KARIA AYOUB	(VILLESE 1946)	ROSATO FORTI PIETRO	(VILLESE 1946)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 27/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 200,00 BLINGINK SOVERATO C5

Per entrata abusiva in campo da parte di propri sostenitori a fine gara, che tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri. (Si da atto del fattivo comportamento dei propri dirigenti).

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

CUTRUPI ALESSANDRO (GALLINESE DL)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

UNGARO NICOLA (BLINGINK SOVERATO C5)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPICOTTO ANDREA (BLINGINK SOVERATO C5)

CIMINO GAETANO

(BLINGINK SOVERATO C5)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TIZIANO GIUSEPPE (GALLINESE DL)

PRESINI GIACOMO

(REGGIO SPORTING CLUB)

AMMONIZIONE (III INFR)

SURACI ANTONIO MARIA (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)

SILIPO ANTONIO

(CITTA DI FIORE C5)

DASCOLA GIOVANNI MARCO (REGGIO SPORTING CLUB)

NASSO ROCCO

(SENSATION PROFUMERIE C5)

AMMONIZIONE (II INFR)

MOSCA REMO BENITO (CITTA DI FIORE C5)

D AGOSTINO RICCARDO

(POLISTENA CALCIO A 5)

CANNIZZARO ROCCO (REGGIO SPORTING CLUB)

PELLEGRINO MATTEO

(SENSATION PROFUMERIE C5)

AMMONIZIONE (I INFR)

GALLO FRANCESCO MIGUEL (CITTA DI FIORE C5)

LOURO RICKY

(DOMENICO SPORT)

CAMPISI NICOLA (FANTASTIC FIVE SIDERNO)

PLUTINO GIUSEPPE

(GALLINESE DL)

SORACE GIUSEPPE (POLISTENA CALCIO A 5)

DENARDI NATAN

(REGGIO SPORTING CLUB)

PELLEGRINO GIANLUCA (SENSATION PROFUMERIE C5)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 27/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 SINCO BISIGNANO C5

Per inadeguata sistemazione spogliatoi ospiti (mancanza acqua calda).

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

STEFANELLI ROCKY (FUTSAL SELES)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE

OCCHIUTO ERNESTO (FUTSAL MORELLI 15)

Per proteste e comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, nonché per aver reiterato il predetto comportamento anche dalla tribuna dopo il provvedimento di allontanamento.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TALLARIGO GIOVANNI MARIA (TRE COLLI FUTSALCATANZARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONTEROSSO CLAUDIO (NATURAL FUTSAL)

MAMMONE SERAFINO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

GUIDO GIOVANNI (SINCO BISIGNANO C5)

AMMONIZIONE (III INFR)

FRANZE DOMENICO (FUTSAL CLUB FILODELFA)

DE NARDO LORENZO (FUTSAL FORTUNA)

MARINO CRISTIAN (FUTSAL FORTUNA)

PANETTA LUCIANO (FUTSAL SELES)

SANTAGUIDA FEDERICO (SOVERATO FUTSAL)

BRANCA ERNESTOALEX (XENIUM)

ZADERA FRANCESCO (XENIUM)

AMMONIZIONE (II INFR)

PANZARELLA FRANCESCO (FUTSAL CLUB FILODELFA)

FUOCO SAMUELE (FUTSAL MORELLI 15)

IERVASI DANILO (FUTSAL SELES)

SCARNA ANTONIO (GUARDIA CALCIO A5 2016)

PESTICH GIANFRANCO (NAUSICAA CALCIO A 5)

PILATO GIORGIO (TRE COLLI FUTSALCATANZARO)

GERACE ANTONIO (365ROCCCELLA JONICA FUTSAL)

PALERMO MATTEO (365ROCCCELLA JONICA FUTSAL)

AMMONIZIONE (I INFR)

NISTICO ANDREA (FUTSAL FORTUNA)

IERVASI GIUSEPPE (FUTSAL SELES)

SEMINARA SALVATORE (FUTSAL SELES)

FIorentino MARIO (PANTERE NERE CATANZARO)

PIZZARI MATTEO (ROCCELLETTA)

BISIGNANO DANIEL (SINCO BISIGNANO C5)

VOCI ALESSANDRO (TRE COLLI FUTSALCATANZARO)

TIMPANO ANDREA (VIRTUS SBS)

FIUMANO FRANCESCO (XENIUM)

MODAFFERI GIUSEPPE (XENIUM)

MACRI FRANCESCO (365ROCCCELLA JONICA FUTSAL)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 28/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

MARANO PAOLO (AMANTEA FUTSAL)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

PORCO FRANCO JUNIOR (AMANTEA FUTSAL)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (II INFR)**

FILICE GUERINO (AMANTEA FUTSAL)

AMMONIZIONE (I INFR)

DELIZIA ANDREA (AMANTEA FUTSAL)

PISANO AMEDEO

(BOSCOLANDIA)

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 24/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

FERRARA FRANCESCO (CATAFORIO C5 R.C.)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

RAGONA RAFFAELE (SENSATION PROFUMERIE C5)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SURACI GREGORIO (CATAFORIO C5 R.C.)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

INSANA FRANCESCO (POLISTENA CALCIO A 5)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

LABATE ALESSIO (CATAFORIO C5 R.C.)

ARLOTTA GIOVANNI

(C5 CITTA DI RENDE)

COLUCCIO FELICE (SENSATION PROFUMERIE C5)

LOCCISANO GABRIELE

(SENSATION PROFUMERIE C5)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

POLITI ALESSANDRO (NAUSICAA CALCIO A 5)

D AGOSTINO RICCARDO

(POLISTENA CALCIO A 5)

SORACE GIUSEPPE (POLISTENA CALCIO A 5)

MARTINO ROCCO

(SENSATION PROFUMERIE C5)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 28/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

TREVISIO LUCA (GUARDIA CALCIO A5 2016)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SICILIA PIERFRANCESCO (ROGLIANESE CALCIO A 5)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRARO FLAVIO MARIO (SINCO BISIGNANO C5)

AMMONIZIONE (II INFR)

MALIVINDI LUCANTONIO (NATURAL FUTSAL)

BAULEO ALESSANDRO NATA (ROSSANO CENTRO STORICO C5)

LISCOTTI PAOLO

(ROGLIANESE CALCIO A 5)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANCUSO MATTEO (FANTASTIC FIVE SIDERNO)

AITA EUGENIO (GUARDIA CALCIO A5 2016)

NOTO MANUEL (NATURAL FUTSAL)

MUNGO DARIO (NAUSICAA CALCIO A 5)

CALABRO ALFONSO (ROSSANO CENTRO STORICO C5)

PANETTA LUCIANO

(FUTSAL SELES)

BUFANIO ALESSANDRO

(GUARDIA CALCIO A5 2016)

ROMEO DOMENICO

(NATURAL FUTSAL)

IORNO MANOLO

(ROGLIANESE CALCIO A 5)

AMEDURI MANUEL

(SENSATION PROFUMERIE C5)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CARROZZA VINCENZO (XENIUM)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

SURACI GREGORIO (CATAFORIO C5 R.C.)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TORINO PASQUALE (CATAFORIO C5 R.C.)

BELLANTONI ANNUNZIATO

(XENIUM)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SCOPELLITI GABRIELE (CATAFORIO C5 R.C.)

GERMOLEO GIUSEPPE (SOCCER ACCADEMY)

CLEMENO SAMUELE (XENIUM)

D ELIA COSIMO CARLO

(REGGIO SPORTING CLUB)

BELLANTONI ANNUNZIATO

(XENIUM)

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - MEM. S.GALLO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 26/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/12/2021

CHIARELLA DOMENICO (ITALIA 90 ROCCELLETTA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FOSELLA FRANCESCO (ITALIA 90 ROCCELLETTA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TARZIA FEDERICO (ITALIA 90 ROCCELLETTA)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TORNINCASA ROBERTO (ITALIA 90 ROCCELLETTA)

CALANNA VINCENZO (SANTACROCENOTRIA CZ)

CASERTA GIANMARCO (SANTACROCENOTRIA CZ)

RUSSO EMANUELE (SANTACROCENOTRIA CZ)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 27/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 25,00 FOLGORE CALCIO 1990

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza del dispositivo di chiusura).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 2/2021

TORCHIA VINCENZO (LA SPORTIVA CARIATESE)

per avere "spinto e strattonato" l'arbitro dopo il provvedimento di espulsione ,nonchè per avere impedito al medesimo arbitro di poter raggiungere lo spogliatoio arbitrale .

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TORCHIA SIMONE (LA SPORTIVA CARIATESE)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GENTILE PASQUALE (FOLGORE CALCIO 1990)

FORCINITI SILVIO MARCO

(LA SPORTIVA CARIATESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LAGANA DOMENICO	(ITALICA XXI)	RUGOLINO PASQUALE	(ITALICA XXI)
TORCHIA VINCENZO	(LA SPORTIVA CARIATESE)	VILARDI MARCO	(OLIMPIA 2000)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 28/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

OLIVERI EMANUELE ANTONI (S.G.B. MELICUCCA)
Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CALVANO GIORGIO	(ATLETICO SAN LUCIDO)	INFANTE SIMONE	(RHEGION 730 FC)
LIONTE VITTORIO	(SOCCER ACCADEMY)		

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

BRUNO LUCA	(ATLETICO SAN LUCIDO)	INFANTE SIMONE	(RHEGION 730 FC)
LIONTE GIUSEPPE	(RHEGION 730 FC)	DASCOLA ANTONIO	(SOCCER ACCADEMY)
SERRAO LUIGI	(SOCCER ACCADEMY)	STELLITANO PAOLO	(SOCCER ACCADEMY)

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 28/11/2021**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

SORRENTI MONTAGNA	(BORGO GRECANICO APS ETS)	CARIATI SARA	(COSENZA CALCIO S.R.L.)
CASTAGNA PAOLA	(VIBONESE CALCIO S.R.L.)		

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 16/12/2021.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A

Si precisa, in considerazione del disposto di cui al Comunicato Ufficiale n. 90/A del 1° ottobre 2021, che la decorrenza delle nomine dei componenti gli Organi della Giustizia Territoriale deliberate dal Consiglio Federale del 25 novembre 2021 e riportate nel Comunicato Ufficiale n. 118/A in pari data, è da individuarsi nel 1° dicembre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 novembre 2021;
- ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti dall'allegato A) al presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE

ART.1

Natura Giuridica delle Leghe

Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.

ART.2

Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe

1. Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva.

2. Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all'interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.

3. Le Leghe regolano autonomamente - nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informativi degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC - le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.

ART.3

Organi delle Leghe

1. Sono organi delle Leghe Professionistiche: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l'Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E' consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.

2. Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.

3. La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.

4. Le candidature alle cariche elettive delle Leghe, dei Presidenti dei Comitati della LND e della Divisione calcio a cinque sono ordinariamente libere, ma le disposizioni elettorali possono prevedere il conseguimento di designazioni da parte degli aventi diritto al voto. In tal caso:

a) per le cariche elettive delle Leghe professionistiche, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% degli aventi diritto al voto e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30% degli aventi diritto al voto.

b) per le cariche elettive della Lega Nazionale Dilettanti la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% dei designanti e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30 % degli stessi.

c) per le cariche di Presidente della Divisione Calcio a cinque, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% delle società aventi diritto al voto e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30 % delle società aventi diritto al voto;

d) per le cariche dei Presidenti dei Comitati della LND le designazioni saranno così regolate:

- nei Comitati con società aventi diritto di voto fino 600, il candidato dovrà conseguire

- almeno il 15% delle designazioni degli aventi diritto al voto;
- nei Comitati con società aventi diritto di voto da 601 a 800, il candidato dovrà conseguire almeno 110 designazioni degli aventi diritto al voto
 - nei Comitati con società aventi diritto di voto da 801 a 1000, il candidato dovrà conseguire almeno 130 designazioni degli aventi diritto al voto
 - nei Comitati con società aventi diritto di voto superiori a 1000, il candidato dovrà conseguire almeno 150 designazioni degli aventi diritto al voto
- La percentuale massima di designazioni non potrà in nessun caso superare il 30 % degli aventi diritto al voto.

5. I moduli per le designazioni da parte degli aventi diritto devono essere approvati dalla FIGC e saranno pubblicati sia dalla Lega competente che dalla FIGC.

ART.4

Rapporti tra Federazione e Leghe

1. I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.
2. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l'approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione.
4. Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.
5. In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.

ART.5

Funzioni della Assemblea

1. Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:
 - a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) le funzioni elettive, la nomina dell'organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei Presidenti e membri d'onore della Lega;
 - c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
 - d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;
 - e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
 - f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina assembleare;
 - g) l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
 - h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
 - i) le altre funzioni demandate dalla legge.

2. Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) le funzioni elettive;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) le altre funzioni demandate dalla legge.

ART.6

Quorum e Maggioranze assembleari

1. Le assemblee delle Leghe Professionistiche, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle aventi diritto di voto.

2. Il quorum deliberativo per le assemblee delle Leghe Professionistiche è fissato nella maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze:

- a) previste per legge;
- b) stabilite nei 2/3 delle aventi diritto al voto, per lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto e per la revoca degli organi di Lega;
- c) consentite, nel limite massimo dei 2/3 delle aventi diritto al voto, per la modifica della sede, della denominazione e del logo della Lega e per la modifica della denominazione dei campionati. Le stesse maggioranze saranno consentite per le determinazioni, nei limiti di competenza della Lega, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione.
- d) consentite dal comma 3 per la elezione delle cariche elettive nelle Leghe professionistiche fino a venti associate.

3. Nelle Leghe **professionistiche** con un numero di associate fino a venti, per l'elezione alle cariche di Lega, **può** essere prevista **per le prime due assemblee elettive** la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso di tali assemblee, per l'elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto al voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni.

4. Le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

5. Il quorum deliberativo per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti è fissato nella maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze:

- a) previste per legge;
- b) stabilite nei 2/3 degli aventi diritto al voto, per lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto e per la revoca degli organi di Lega;
- c) consentite, nel limite massimo dei 2/3 degli aventi diritto al voto, per la modifica della sede e della denominazione della Lega.

ART.7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate.

2. I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1/3, devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, e l'Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.

3. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque.

ART.8

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni.

2. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.

ART.9

Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche

1. All'Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa.

2. L'Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispose il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L'Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.

ART.10

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

2. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe.

3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile

e di gestione.

ART. 11

Direttore Generale e/o Segretario Generale

1. Nelle Leghe Professionistiche, l'Amministratore/Consigliere delegato - ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto - può decidere di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale.

2. Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo.

3. Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.

ART. 12

Consiglieri federali

1. I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale.

2. La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due

3. La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega interessata.

5. Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:

a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;

b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali;

c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali.

6. Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale.

ART.13

Organo di garanzia nelle assemblee

1. Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale.

ART. 14

Cognizione delle controversie

La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.

Norma Transitoria

Le Leghe Professionistiche devono adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi informativi approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro il 31 gennaio 2022 ed in ogni caso dovranno procedere all'adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessaria indire elezioni.

La Lega Nazionale Dilettanti deve adeguare i suoi Statuti e Regolamenti ai principi informativi approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro il 28 febbraio 2022.

Resta consentito alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B la possibilità di eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore delegato/Consigliere delegato, il Comitato Esecutivo, avendo acquisito tale assetto organizzativo nel dicembre 2019, in vigenza dei precedenti principi informativi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 novembre 2021;
- ritenuta la necessità di modificare la Parte II - Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici, del Regolamento del Settore Tecnico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 16 Classificazione dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:</p> <p>a) Allenatori -UEFA PRO; b) Allenatori -UEFA A; c) Allenatori -UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici; m) Medici Sociali; n) Operatori Sanitari.</p> <p>Sono ruoli ad esaurimento:</p> <p>a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Dilettanti.</p> <p>Fino ad esaurimento del ruolo:</p> <p>- i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati agli Allenatori UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Classificazione dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:</p> <p>a) Allenatori -UEFA PRO; b) Allenatori -UEFA A; c) Allenatori -UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D; e) Allenatori UEFA C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici; m) Medici Sociali; n) Operatori Sanitari.</p> <p>Sono qualifiche ad esaurimento:</p> <p>a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Dilettanti.</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica:</p> <p>- i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati agli Allenatori UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di UEFA-C.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 Albo dei Tecnici</p> <p>1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo e dei Ruoli degli Allenatori e degli altri</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 Albo dei Tecnici</p> <p>1. Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al</p>

<p>Tecnici di cui al precedente art. 16.</p> <p>2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.</p> <p>3. Il tecnico iscritto all'Albo del Settore Tecnico per essere inserito nel Ruolo di appartenenza deve presentare apposita domanda al Settore medesimo. La richiesta di tesseramento e il pagamento delle quote d'iscrizione annuale al Ruolo, qualora in regola con gli aggiornamenti obbligatori, valgono come domanda di inserimento nei Ruoli. Per i medici e per gli operatori sanitari, la richiesta di tesseramento e il pagamento delle quote d'iscrizione annuale al Ruolo, determinano l'automatica iscrizione all'Albo.</p> <p>4. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici <i>al Ruolo</i>. Il versamento della quota annuale è obbligatoria anche se i Tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli.</p> <p>5. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo e nei Ruoli. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.</p> <p>6. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società.</p>	<p>precedente art. 16.</p> <p>2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.</p> <p>3. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici all'Albo. Il versamento della quota annuale è obbligatorio ed i tecnici devono versarla all'atto del tesseramento o comunque non oltre il 30 settembre di ogni stagione sportiva. Il mancato versamento delle quote annuali non costituisce illecito disciplinare.</p> <p>4. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici comunicheranno la propria elezione di domicilio per iscritto, che sarà riportata nell'Albo. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.</p> <p>5. I tecnici sono cancellati dall'Albo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando ne facciano richiesta. In questo caso il soggetto cancellato per essere iscritto nuovamente all'Albo deve conseguire l'abilitazione secondo quanto disposto dal Regolamento del Settore Tecnico; - nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa. <p>La cancellazione dall'Albo comporta la automatica cancellazione dai Ruoli.</p> <p>NORME TRANSITORIE</p> <p>I. Per la stagione 2021/2022 il termine di cui all'art. 17 per il pagamento della quota annuale di iscrizione è fissato al 31 gennaio 2022.</p> <p>II. Tenuto conto della situazione di crisi dovuta</p>
---	---

	<p>alla emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 al fine di agevolare il mantenimento della iscrizione nei ruoli e nell'albo de settore tecnico, si dispone quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità di tre annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 30 aprile 2022, due annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi relativi all'ultimo triennio. - il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità di quattro annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 30 aprile 2022, tre annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi relativi all'ultimo triennio. - il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità superiore a quattro annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 30 aprile 2022, quattro annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi previsti dal Regolamento del Settore tecnico.
<p style="text-align: center;">Art. 18 Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota d'iscrizione annuale; b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa; c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo qualora ne facciano richiesta. <p>2. La FIGC tramite apposito regolamento, individua le modalità di cancellazione e sospensione dall'Albo e dai Ruoli e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 I Ruoli del Settore Tecnico</p> <p>1. Gli iscritti all'Albo del Settore Tecnico possono essere inseriti in uno dei seguenti ruoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ruolo degli Attivi; b) Ruolo dei Sospesi volontari; c) Ruolo dei Sospesi per morosità; d) Ruolo degli inattivi. <p>Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dei Ruoli.</p> <p>2. Nel ruolo degli "Attivi" sono inseriti i Tecnici tesserabili per la stagione sportiva in corso, che sono in regola con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico.</p>

nell'art. 35. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico" iscritto al Ruolo.

4. Medici e gli Operatori Sanitari possono chiedere la momentanea sospensione dal pagamento della quota di iscrizione al Ruolo motivandola per mancata attività. In questo caso vengono sospesi dai Ruoli.

3. Nel ruolo dei "Sospesi volontari" sono inseriti:

- i Tecnici che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico o che ne facciano richiesta per gravi ed eccezionali motivi;

- i Tecnici che, al fine di espletare una mansione diversa da quella di tecnico, ne fanno richiesta al Settore Tecnico ai sensi all'art. 35, comma 2 bis, del Regolamento del Settore Tecnico.

Ai fini dell'inserimento nel ruolo "Sospesi volontari" i richiedenti devono essere in regola sia con il pagamento della quota annuale al Settore Tecnico sia con gli aggiornamenti.

La sospensione volontaria permane sino alla revoca disposta su richiesta del tecnico.

4. Nel ruolo dei "Sospesi per Morosità" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per due annualità.

Il Settore Tecnico è tenuto a comunicare al tecnico il suo inserimento nel ruolo dei sospesi per morosità al domicilio indicato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

La reintegrazione nel ruolo degli attivi avviene automaticamente, con il pagamento delle quote arretrate.

5. Nel ruolo degli "Inattivi" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per almeno tre annualità nonché coloro la cui licenza risulta scaduta da oltre un semestre, salvo proroga concessa dal Settore Tecnico. L'inserimento nei ruoli degli inattivi avviene automaticamente decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni concesso dal Settore tecnico all'interessato, per la regolarizzazione della posizione. La concessione del termine viene comunicata al tecnico al domicilio indicato dal tecnico ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

La reintegrazione del tecnico nel "Ruolo degli

	<p>attivi”:</p> <p>a) nel caso di permanenza nei “ruoli degli inattivi” non superiore a tre stagioni sportive è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti;</p> <p>b) nel caso di permanenza nel “Ruolo degli inattivi” per più di tre stagioni sportive, è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti, nonché previo superamento di un esame orale presso il Settore tecnico sulle materie afferenti alla propria abilitazione.</p> <p>NORME TRANSITORIE</p> <p>I. I commi 1, 2 3, 4 e il 5 del presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell’approvazione del presente Regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 Compiti dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:</p> <p>a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;</p> <p>b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;</p> <p>c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;</p> <p>d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.</p> <p>2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 Compiti dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:</p> <p>a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;</p> <p>b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;</p> <p>c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;</p> <p>d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.</p> <p>2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 Allenatori UEFA PRO</p> <p>1. Gli Allenatori UEFA PRO, sono abilitati alla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 Allenatori UEFA PRO</p> <p>1. Gli Allenatori UEFA PRO, sono abilitati alla</p>

<p>conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO l'iscrizione all'Albo degli Allenatori UEFA A ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore UEFA A.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p>	<p>conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori UEFA PRO è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO il conseguimento della qualifica di Allenatori UEFA A, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore UEFA A.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 4 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
---	--

Art. 21
Allenatori UEFA A

1. Gli Allenatori UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado.
2. Gli Allenatori UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.
3. L'abilitazione ad Allenatori UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.
4. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA B- UEFA A.
5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
6. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori UEFA A l'iscrizione nel Ruolo degli Allenatori UEFA B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore UEFA B.
7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori

Art. 21
Allenatori UEFA A

1. Gli Allenatori UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado. Il tesseramento degli Allenatori UEFA A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
2. Gli Allenatori UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.
3. L'abilitazione ad Allenatori UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.
4. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA B- UEFA A.
5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
6. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori UEFA A il conseguimento della qualifica di Allenatori UEFA B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore UEFA B.
7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori

<p>provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>8. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p>	<p>provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>8. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 6 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell’approvazione del presente regolamento</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 Allenatori UEFA B</p> <p>1. Gli Allenatori UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>2. L’abilitazione ad Allenatori UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C.</p> <p>3. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato Licenza C- Licenza D.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 Allenatori UEFA B</p> <p>1. Gli Allenatori UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli Allenatori UEFA B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L’abilitazione ad Allenatori UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D sia il Corso Allenatori UEFA C.</p> <p>3. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato Licenza C- Licenza D.</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell’approvazione del presente Regolamento.</p>

Art. 23**Allenatori dei Dilettanti Regionali**

1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili “Juniores Nazionali”, “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.

2. L’abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali o territoriali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi territoriali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.

4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

Art. 23**Allenatori dei Dilettanti Regionali**

1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili “Juniores Nazionali”, “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento degli Allenatori Dilettanti Regionali – Licenza D è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L’abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali o territoriali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi territoriali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.

4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell’approvazione del presente regolamento.

Art. 24

Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C

1. Gli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

2. L'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.

4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

Art. 24

Allenatori UEFA C

1. Gli Allenatori UEFA C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli Allenatori UEFA C è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.

4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico.

Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

<p style="text-align: center;">Art. 25 Allenatori Dilettanti</p> <p>1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.</p> <p>2. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti è ad esaurimento a partire dal 1.07.2018.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 Allenatori Dilettanti</p> <p>1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento degli Allenatori Dilettanti da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>NORMA TRANSITORIA La modifica al presente articolo entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 Allenatori dei Portieri</p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri l'iscrizione all'Albo degli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 Allenatori dei Portieri</p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori dei Portieri è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri l'iscrizione il</p>

<p>Allenatori di Base – Uefa B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>	<p>conseguimento della qualifica di Allenatori Uefa B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 4 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile</p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera".</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile</p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati</p>

<p>Presidente del Settore.</p>	<p>in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28 Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque.</p> <p>2. Per la conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.</p> <p>3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque. Il tesseramento degli Allenatori di Calcio a Cinque è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. Per la conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.</p> <p>3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>

	<p>NORMA TRANSITORIA</p> <p>Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 Preparatori Atletici</p> <p>1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.</p> <p>2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico- atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.</p> <p>3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.</p> <p>4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.</p> <p>5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 Preparatori Atletici</p> <p>1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.</p> <p>2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.</p> <p>3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tesseramento dei Preparatori Atletici è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.</p> <p>5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il</p>

<p>Settore Tecnico.</p> <p>7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>	<p>Settore Tecnico.</p> <p>7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 3 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 Medici Sociali</p> <p>1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.</p> <p>2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito.</p> <p>3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.</p> <p>4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 Medici Sociali</p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.</p> <p>2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.</p> <p>4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non</p>

<p>tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.</p>	<p>specialista in Medicina dello Sport.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 Operatori Sanitari</p> <p>1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.</p> <p>2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'apposito ruolo previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 Operatori Sanitari</p> <p>1. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.</p> <p>2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32 Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere</p> <p>1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.</p> <p>2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere</p> <p>1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.</p> <p>2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici</p>

tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.

4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 17 ed all'art. 18 comma 1 e comma 2.

5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.

6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.

7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:

- a) Allenatori UEFA PRO;
- b) Allenatori UEFA A;
- c) Allenatori UEFA B;
- d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D;
- e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C;
- f) Allenatori dei Portieri;
- g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;
- h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;
- i) Allenatori di Calcio a Cinque;

tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.

4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera restano obbligati al pagamento della quota annuale ed all'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 34.

5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.

6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.

7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:

- a) Allenatori UEFA PRO;
- b) Allenatori UEFA A;
- c) Allenatori UEFA B;
- d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D;
- e) Allenatori UEFA C;
- f) Allenatori dei Portieri;
- g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;
- h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;
- i) Allenatori di Calcio a Cinque;

<p>l) Preparatori Atletici.</p> <p>8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.</p> <p>9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.</p>	<p>l) Preparatori Atletici.</p> <p>8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.</p> <p>9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 Tesseramento</p> <p>1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.</p> <p>2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..</p> <p>3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 Tesseramento</p> <p>1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.</p> <p>2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..</p> <p>3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento</p> <p>1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento</p> <p>1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo</p>

<p>quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni.</p> <p>2. L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.</p>	<p>quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention, deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni.</p> <p>2. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 1, non costituisce illecito disciplinare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35 Sospensione Volontaria</p> <p>1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.</p> <p>2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 Sospensione Volontaria</p> <p>1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari precisando la natura della nuova attività. La sospensione non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.</p> <p>2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.</p> <p>2. bis Esclusivamente in ambito dilettantistico, il tecnico sospeso volontariamente può essere tesserato per una società quale dirigente e può avere accesso al campo, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore</p>

<p>3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.</p> <p>4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.</p> <p>5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.</p>	<p>responsabile della squadra della società per cui è tesserato.</p> <p>3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione e/o se accedono in campo in assenza delle condizioni di cui al comma precedente.</p> <p>4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.</p> <p>5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I) Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento. II) il comma 2 bis entra in vigore il 1° luglio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36 Attività dei tecnici quali calciatori</p> <p>1. Il possesso della tessera di Allenatore UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.</p> <p>2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.</p> <p>3. L'Allenatore UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D, l'Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 Attività dei tecnici quali calciatori</p> <p>1. Il possesso della tessera di Allenatore UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatori UEFA C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.</p> <p>2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.</p> <p>3. L'Allenatore UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D, l'Allenatore di UEFA C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo</p>

<p>Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come Tecnici Professionisti.</p>	<p>le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico ed inseriti nel Ruolo degli attivi come Tecnici Professionisti.</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 4 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 37 Norme di comportamento</p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.</p> <p>2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.</p> <p>3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 Norme di comportamento</p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.</p> <p>2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.</p> <p>3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38 Disciplina dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.</p> <p>2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38 Disciplina dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva Federali secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia della FIGC.</p>

<p>della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 39 Obblighi e deroghe</p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue: A) Serie "A" e "B" Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità; Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o un Allenatore UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda"; Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Obblighi e deroghe</p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue: A) Serie "A" e "B" Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità; Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o un Allenatore UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda"; Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere</p>

deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO o ad un Allenatore UEFA A

deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO o ad un Allenatore UEFA A

che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro UEFA PRO, A, UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO o

UEFA A;

Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Bg) in caso di malattia dell'allenatore

che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro UEFA PRO, A, UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO o

UEFA A;

Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque: Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D.

La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatore UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, A, UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali – Licenza D;

Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve

Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque:

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D.

La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori UEFA C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatore UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, A, UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali – Licenza D;

Db) in caso di esonero dell'allenatore

conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

E) Campionati Dilettanti di I e II categoria

Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatore Dilettante;

Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;

Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

F) Attività giovanile delle società

Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" e della categoria "Berretti" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A.

Il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di un Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D;

Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria

responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

E) Campionati Dilettanti di I e II categoria

Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatore Dilettante;

Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;

Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

F) Attività giovanile delle società

Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera 1 2 3 e 4" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A.

Il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di un Allenatore UEFA C o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D;

Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che

“Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di un Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o di un Allenatore Dilettante;

Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Fe) in caso di esonero dell’allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all’incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

Norma transitoria

Nelle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria “Berretti” dovranno essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A o Allenatore UEFA B.

A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, entrerà in vigore, per la categoria “Berretti”, la disposizione di cui alla lettera Fa).

La disposizione di cui alla lettera Fc) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2020/2021 per la categoria Juniores Provinciali.

La disposizione di cui alla lettera Fd) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per i Giovanissimi provinciali.

G) Attività di Base

Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;

Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;

partecipano ai campionati della categoria “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore—UEFA PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di un Allenatori UEFA C, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o di un Allenatore Dilettante;

Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Fe) in caso di esonero dell’allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all’incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

G) Attività di Base

Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;

Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;

Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore UEFA PRO, Allenatore UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatori UEFA C.

Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all’art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomatici ISEF;

Ge) Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, nell’ambito dell’attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;

Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio dell’attività ufficiale;

Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore UEFA PRO, Allenatore UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C.

Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomatici ISEF;

Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;

Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;

Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

Norma transitoria

Le norme di cui alla lettera G) entreranno in vigore dalla Stagione Sportiva 2020/2021 ferma restando la già disposta obbligatorietà della previsione di cui alla lettera Ga).

Coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività in categorie ove non vi era obbligo di abilitazione potranno esercitare l'attività di tecnico nella stagione sportiva 2020/2021 se si iscriveranno prima del 30/06/2020 a corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di tecnico rivolti alle società e/o associazioni affiliate alla L.N.D..

H) Allenatore dei portieri

Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26;

Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;

Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;

Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

H) Allenatore dei portieri

Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26;

Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;

Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;

Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.

I) Calcio Femminile

Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatore Dilettante;

Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Id) in caso di esonero dell'allenatore

Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.

Norma transitoria

La norma di cui alla lettera Ha) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.

Le norme di cui alle lettere Hb) e Hc) entreranno in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2020/2021.

I) Calcio Femminile

Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatore Dilettante;

Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Id) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

Norma transitoria

Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato di Serie B dovrà essere affidata alla responsabilità tecnica di un

responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

<p>Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A o Allenatore UEFA B.</p> <p>In caso di promozione al Campionato di Serie A a conclusione della stagione sportiva 2018/2019 di squadre affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA B, il Settore Tecnico potrà consentire al medesimo di allenare la squadra a condizione che frequenti il Corso di Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la Serie B femminile, la disposizione di cui alla lettera la).</p> <p>La norma di cui alla lettera lb) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 40 Preclusioni e sanzioni</p> <p>1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.</p> <p>Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 Preclusioni e sanzioni</p> <p>1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.</p> <p>Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati</p>

dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.

6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti da parte della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.

dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.

6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti da parte della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.

NORMA FINALE

Le modifiche apportate agli articoli del presente

	titolo, salvo quanto diversamente disposto nelle norme transitorie, entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Federale.
--	---

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 35 – 2021

Oggetto: Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive – anni 2020 e 2021
Criteria e modalità di attuazione -

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del **17 novembre 2021**, il DPCM n. 196 del **30 dicembre 2020**, con il quale sono state emanate le disposizioni relative alle modalità di attuazione dell'agevolazione recata dall'art. 81 del D.L. n. 104/2020 - *Decreto "Agosto"* -.

L'art. 81 in argomento prevede che per l'anno d'imposta 2020, alle imprese, ai lavoratori e agli enti non commerciali, che effettuano campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni, nei confronti di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero Società Sportive Professionistiche e Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI, operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività giovanili, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.

Successivamente, il comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 2021, ha stabilito che le disposizioni introdotte dall'art. 81 sopra riportato si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno d'imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Con il successivo comma 2 è stata stanziata la spesa per il 2021 di 90 milioni di euro.

Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni e le spese pubblicitarie effettuate nei confronti di Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per il regime di tassazione previsto dalla Legge n. 398/1991.

L'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10 mila euro e deve essere rivolto a Leghe e Società Sportive Professioniste e ASD/SSD con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, (2020 per la successiva disposizione introdotta con l'art. 10 D.L. n. 72/2021) prodotti in Italia, almeno pari a 200 mila euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per l'erogante, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine, dei suoi prodotti o servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa presentazione di una specifica istanza diretta al Dipartimento per lo Sport a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di pagamento, quali carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari, ecc..

Per quanto riguarda la *bonus* per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati nel corso dell'anno d'imposta 2020, i beneficiari sono i soggetti **che hanno presentato la domanda entro il 1° aprile 2021 al Dipartimento per lo Sport.**

Il DPCM n. 196/2020, **pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2021**, detta le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo in argomento.

Le spese riconosciute devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale dell'ente richiedente o da un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali oppure da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro oppure dei Responsabili del Centro di Assistenza Fiscale.

Ai fini del riconoscimento del contributo – art. 3 – i soggetti interessati hanno presentato apposita domanda al Dipartimento dello Sport entro lo scorso 1° aprile 2021 mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento.

Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, presentando il Mod. F 24 esclusivamente attraverso i

servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Quando sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla Legge o dei requisiti previsti dal Decreto o quando la documentazione contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo Sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.

Qualora, poi, l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo Sport che, previa verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del contributo.

Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato, lo scorso ottobre, l'elenco provvisorio dei beneficiari. Gli appartenenti alla lista, circa 2.400, hanno superato con esito positivo il primo esame, effettuato sulla base della documentazione pervenuta, per il riconoscimento dell'incentivo.

Per stabilire l'entità e l'ammissibilità del *bonus* effettivo, pari al 50% dell'investimento effettuato, occorre attendere l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato da parte del Dipartimento e i controlli dell'Agenzia delle Entrate circa la presenza di eventuali carichi pendenti.

Il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta verrà reso noto dall'Agenzia delle Entrate solo dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo dei beneficiari.

Le disposizioni sopra riportate riguardano il *bonus* sugli investimenti effettuati per l'anno 2020.

Comunque, per gli investimenti effettuati nell'anno di imposta 2021, di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del D.L. n. 73/2021, le istruzioni per la presentazione delle domande saranno pubblicate sul sito del Dipartimento per lo Sport a inizio 2022. Sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese sostenute nell'anno d'imposta 2021.

La documentazione necessaria da conservare e da produrre al momento della domanda sarà, presumibilmente, la stessa prevista per l'annualità 2020.



COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CS **Stagione Sportiva 2021/2022**

Il Commissario Straordinario

vista la convocazione dell'Assemblea Elettiva della LND per il giorno 22 gennaio 2022, disposta con C.U. N. 137 del 3 novembre 2021;

vista la successiva convocazione dell'Assemblea Straordinaria della LND, disposta sempre per il giorno 22 gennaio 2022, con C.U. N. 154 del 16 novembre 2022;

visto il mandato commissariale conferito dal Consiglio Federale del 16 Novembre 2021 e reso noto con il C.U. N. 1/CS di pari data;

ravvisata l'opportunità di annullare la convocazione delle due Assemblee della LND, fissate al 22 gennaio 2022;

visto lo Statuto ed il Regolamento di Lega

Delibera

di annullare le convocazioni dell'Assemblea Elettiva e dell'Assemblea Straordinaria della LND, rispettivamente effettuate con il C.U. n. 137 del 3 novembre 2021 e con il C.U. n. 154 del 16 novembre 2021, riservando a successiva determinazione la convocazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete